



REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

IL CORPO DI POLIZIA LOCALE



APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N°343 Reg./357 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 25/9/2008
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N°364 Reg./394 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 14/11/2012

2ª STESURA

TITOLO I ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 Corpo di polizia locale

Il Corpo di polizia locale istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 reg. n.17269 P.G. del 1992 si incardina nella struttura organizzativa del Comune, così come individuato nell'apposito regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Fanno parte del Corpo solo coloro che rivestono le figure professionali di cui al titolo II.

Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento delle funzioni affidate al Corpo di polizia locale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7.3.1986, n. 65 e dalle leggi regionali in materia di polizia locale.

Art. 2 Funzioni degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.

In particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi del Codice della Strada e delle leggi in materia di polizia stradale;
- esercitano le funzioni di polizia locale indicate dalla legge 7.3.1986, n. 65 e dalle leggi regionali in materia di polizia locale;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- svolgono tutte le eventuali attività di interesse generale dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti istituzionali;
- collaborano con le forze di polizia di Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine;
- concorrono all'effettuazione delle attività di educazione stradale;
- collaborano allo studio dei provvedimenti di interesse viabilistico.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 3

Organico del Corpo

L'organico del Corpo è determinato in relazione agli obiettivi ed alle esigenze d'istituto. Esso è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2, della legge 7.3.1986, n. 65 e dalle leggi regionali in materia di polizia locale.

Art. 4

Articolazione del Corpo

Al fine di realizzare la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa la struttura organizzativa del corpo, in relazione all'omogeneità delle funzioni e dei servizi di polizia locale attribuiti, si articola in:

- servizi;
- nuclei operativi (U.O.);
- uffici;
- squadre.
-

L'istituzione e la modifica dei nuclei, uffici e squadre, nell'ambito dei servizi, stabilite dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è attuata dal Comandante.

Art. 5

Articolazione sul territorio

Al fine di assicurare un ottimale presidio del territorio ed il più omogeneo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di polizia locale, la struttura territoriale del Corpo si articola in:

- comando centrale;
- nuclei e presidi territoriali, in numero stabilito dalla Giunta comunale.

Art. 6

Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale.

In caso di assenza temporanea e, salvo diversa disposizione del Comandante, ogni superiore è sostituito dal sottoposto con posizione più elevata presente in servizio, appartenente al medesimo nucleo, ufficio o squadra. In caso di assenza temporanea gli ufficiali responsabili di divisione sono sostituiti da altro responsabile di divisione designato dal Comandante.

Qualora una squadra o pattuglia comandata in servizio sia costituita da soli agenti, la direzione operativa della medesima compete all'agente con maggiore anzianità di servizio, nei limiti delle competenze riferibili al profilo professionale rivestito.

Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio di ruolo nel Corpo e nel medesimo profilo professionale. A parità di periodo l'anzianità è determinata con riferimento alla graduatoria del concorso di accesso al posto e all'età. Eventuali anzianità maturate presso altri Corpi di polizia locale sono considerate sino ad un massimo di 5 anni.

L'anzianità di servizio di cui al presente articolo attiene esclusivamente ai rapporti gerarchici all'interno del Corpo.

Art. 7 **Attribuzioni del Comandante**

Il Comandante del Corpo di polizia locale è responsabile verso il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Il Comandante, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla legge 7.3.1986, n. 65, all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 - e alle disposizioni di cui al regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7.8.1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata.

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo ed in particolare:

- emanare gli ordini e le direttive di servizio;
- vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo;
- disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- determinare le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato;
- mantenere i rapporti con la magistratura, con le diverse forze dell'ordine e gli organismi del Comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
- rappresentare il Corpo di polizia locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- rispondere al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati o alle direttive ricevute.

Art. 8 **Attribuzioni del vice Comandante**

Le funzioni del vice comandante sono attribuite dal comandante ad uno degli Ufficiali responsabile di Servizio.

Il vice comandante coadiuva il comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce per la direzione tecnica del Corpo, in caso di assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.

Al vice comandante competono le attribuzioni di cui all'art.9, oltre che la continua verifica dell'efficienza dei diversi servizi del corpo nell'ambito della programmazione ed organizzazione della struttura disposta dal comandante, al fine di perseguire il massimo coordinamento dell'attività operativa e l'unitarietà dell'azione amministrativa del corpo.

Art. 9 Attribuzioni degli ufficiali

Gli ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili, nei confronti del Comandante stesso, della direzione della divisione o della struttura cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

I compiti degli ufficiali, nell'ambito della divisione o struttura cui sono preposti, sono principalmente i seguenti:

- curare l'osservanza degli ordini e delle direttive di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed emanare le disposizioni di servizio negli ambiti di competenza;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
- curare la distribuzione del personale ai diversi compiti, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri organismi, conformemente alle direttive del Comandante;
- studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza e analizzarne le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti organizzativi e funzionali utili;
- proporre encomi e provvedimenti disciplinari.

Art. 10 Attribuzioni dei sottufficiali

I sottufficiali sono addetti al coordinamento e controllo dell'esecuzione dei servizi interni ed esterni.

Essi curano che i servizi vengano svolti secondo le direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio e la produttività del personale dipendente.

Espletano altresì ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali.

Art. 11 Compiti degli agenti

Gli agenti di polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Essi prestano servizio come appiedati, o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

Art. 12
Qualifiche degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art.5 della legge quadro 7.3.1986, n. 65, esercitano anche:

- funzioni di polizia giudiziaria (ufficiali e/o agenti di PG a norma delle attribuzioni conferite loro dalle leggi e regolamenti vigenti);
- funzioni di polizia stradale;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.3.1986, n. 65.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13

Modalità di accesso al Corpo

I requisiti per l'accesso a qualsiasi posto di organico del Corpo di polizia locale sono indicati nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – disciplina dell'accesso agli impieghi, delle selezioni pubbliche e delle altre procedure selettive.

Per l'accesso al Corpo sono altresì accertati, presso idonea struttura sanitaria, i requisiti psico-fisici per lo svolgimento dei servizi armati.

Art. 14

Formazione di base per agenti

I vincitori dei concorsi per posti di agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base, ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di polizia locale.

Il corso è completato, successivamente, da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo della durata non inferiore ad un mese, con affiancamento ad agente di congrua anzianità.

Per gli agenti assunti con contratto di formazione lavoro relativamente alla formazione, trovano applicazione le specifiche disposizioni regionali in materia.

Art. 15

Qualificazione professionale per ufficiale

I vincitori di concorsi per posti di ufficiale sono tenuti, a norma delle leggi regionali in materia di polizia locale, a frequentare, nei periodi di prova specifici corsi di qualificazione professionale.

Art. 16

Altri corsi di istruzione professionale

Tutti gli agenti sono addestrati al pronto soccorso sul posto, con aggiornamenti periodici.

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete".

Art. 17
Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla polizia locale viene prioritariamente effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della legge 7.3.1986, n. 65 e delle leggi regionali in materia di polizia locale.

TITOLO IV UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

Art. 18 Uniforme di servizio

L'amministrazione comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'art. 22 per gli appartenenti al Corpo di polizia locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia, in attuazione delle leggi regionali in materia di polizia locale e dell'art. 6 della legge 7.3.1986, n. 65.

La "tabella vestiario", determina le quantità ed i periodi delle forniture.

Le modalità con cui i capi delle uniformi assegnate e gli accessori devono essere indossati sono disposte dal Comandante.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, è previsto l'uso dell'alta uniforme.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art.19 Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, in conformità alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia e all'art. 6 della legge 7.3.1986, n. 65.

I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le mansioni sono forniti dall'amministrazione.

Sull'uniforme, previa comunicazione al comando, possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano e le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia e dal Comune di Bergamo, applicate secondo la specifica disciplina, le consuete modalità d'uso e le norme in materia. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Art. 20 Armamento

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dall'allegato regolamento speciale in attuazione del D. M. 4.3.1987, n. 145.

L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Gli appartenenti al Corpo, prima dell'assegnazione dell'arma in via continuativa, sono sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dal Decreto del Ministero della Sanità 28/04/1998, nonché alla verifica dei requisiti psichici per lo svolgimento dei servizi armati presso idonea struttura sanitaria. La verifica dei requisiti psichici per lo svolgimento dei servizi armati è rinnovata ogni 3 anni.

Annualmente tutto il personale è tenuto a frequentare specifico addestramento teorico-pratico concernente il maneggio, la disciplina sull'uso delle armi e il tiro. L'addestramento è tenuto da istruttori abilitati. L'esercitazione di tiro al poligono è effettuata di norma semestralmente.

L'armamento deve essere sempre tenuto dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine sono disposti dal comando periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Art. 21

Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di polizia locale sono conformi alla legge e alle disposizioni regionali in materia di polizia locale.

Gli strumenti, le apparecchiature e le dotazioni tecniche vengono assegnate in dotazione agli uffici o ai singoli appartenenti. Il consegnatario, o chi ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Gli operatori della polizia locale, con qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possono essere dotati degli specifici strumenti di autotutela previsti dalla normativa nazionale e regionale di polizia locale e secondo quanto disciplinato dal Ministero dell'Interno.

Art. 22

Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio, previa autorizzazione del Comandante, è svolta in abito civile solo in momenti specifici ed eccezionali in cui l'uso dell'uniforme può essere inopportuno o quando la natura del servizio richiede di indossare abiti civili.

L'autorizzazione per lo svolgimento continuativo di servizi in abiti civili è comunicata al Sindaco.

Art. 23

Tessera di servizio

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6, comma 4, del D. M. 4.3.1987, n. 145.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 24 Finalità generali dei servizi

Il Corpo di polizia locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 2, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel successivo titolo VI, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate.

Art. 25 Servizi appiedati

Per il perseguimento delle finalità previste dal precedente articolo 24, i servizi di polizia locale sono svolti in forma appiedata. Gli agenti svolgono i servizi appiedati di norma per un minimo di tre anni dalla loro assunzione. Ove necessario detti servizi vengono svolti anche con l'utilizzo di un velocipede.

Per quanto riguarda in particolare le attività di disciplina della circolazione, i predetti servizi si distinguono come segue:

- a. servizio mobile lungo un itinerario o all'interno di un'area;
- b. regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade;
- c. presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
- d. servizio misto tra le intersezioni, come alle lettere b) e c), e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
- e. servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 26 Servizio a bordo di veicoli

Ai fini di garantire l'immediatezza degli interventi e il pronto intervento, i servizi appiedati sono integrati con servizi a bordo di veicoli.

Per l'espletamento dei compiti d'istituto tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili.

Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Ai servizi motomontati sono assegnati gli agenti in possesso di particolari attitudini e requisiti stabiliti e accertati dal comando secondo protocolli definiti di intesa con le RSU.

Art. 27

Collegamento dei servizi

I servizi esterni devono essere collegati al comando con apparecchio ricetrasmittente o altra modalità tecnica idonea alla localizzazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 della legge 20.05.1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

Gli addetti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il comando.

Gli appartenenti al Corpo impiegati in servizi esterni devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già assegnato.

Art. 28

Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il comando e sono allertati per tutti i servizi di emergenza.

Gli addetti hanno il compito di intervenire nelle località indicate, secondo le istruzioni impartite dal comando, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.

Art. 29

Obbligo di intervento e di rapporto

Oltre che per l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatti salvi gli interventi di polizia giudiziaria dovuti in flagranza di reato e salvo situazioni eccezionali ed urgenti, gli appartenenti al Corpo sono esentati dall'obbligo di intervento per i compiti riservati dall'amministrazione o dal Comandante a particolari divisioni, uffici o unità opportunamente istituite ed attrezzate. In tali casi l'addetto deve richiedere l'intervento o l'ausilio delle strutture competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è sempre obbligatorio. Nei casi in cui non sia sufficiente il suo personale intervento, l'addetto deve richiedere quello del competente nucleo operativo, a cui si fa prioritario riferimento per l'esecuzione dell'intervento.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, gli appartenenti al Corpo devono redigere sempre una relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Anche al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 32, gli addetti ai servizi di polizia locale, forniscono i dati necessari per la rilevazione degli interventi effettuati.

Art. 30

Ordine di servizio

Sono istituiti presso il comando centrale e i nuclei territoriali i fogli di servizio, dai quali si evince la turnazione di tutti gli appartenenti al Corpo.

Il Comandante dispone l'ordine di servizio giornaliero, indicando per ciascun dipendente posto di lavoro e modalità di massima per l'espletamento del servizio.

Disposizioni particolari o programmi di lavoro possono essere assegnate, oltre che con l'ordine di servizio, anche in forma scritta annotata o allegata sul foglio stesso, ovvero impartite verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio all'inizio del turno e ricevono istruzioni per lo svolgimento dello stesso dai responsabili del turno.

Nello svolgimento del servizio gli appartenenti al Corpo devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale, sia per il servizio specifico.

Art. 31

Servizi di appartenenti al Corpo presso direzioni del Comune

L'assegnazione di appartenenti al Corpo presso altre direzioni del Comune può avvenire in conformità alle disposizioni e agli accordi che disciplinano le modalità interne di organizzazione del personale, fermo restando la disciplina di cui all'art. 4 – punto 2) della legge 7.3.1986, n. 65.

Art. 32

Efficacia dei servizi del Corpo

Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, dei risultati ottenuti dai servizi e della loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 24, così da individuare l'efficienza globale della struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 33

Assegnazione ed impiego del personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio con provvedimento del Comandante, anche in base agli obiettivi dell'amministrazione ed in conformità alle norme che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale.

Art. 34

Guida dei veicoli ed uso di strumenti

Per i servizi di cui all'art. 26, il Comandante affida agli appartenenti alla polizia locale, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo. L'incarico non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 35

Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario, nei seguenti casi:

- al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 36

Mobilitazione del personale

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria portata od emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo, ove occorra, la reperibilità nelle ore libere, che viene retribuita come prevista dal contratto o dagli accordi in materia.

Per tali fattispecie il Comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 37

Reperibilità degli appartenenti al Corpo

I turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo, in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, sono attuati in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto e come previsto dagli accordi nazionali e locali di comparto.

Art. 38
Missioni esterne al territorio comunale

Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:

- per rinforzare altri Corpi o servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate;
- per rinforzare Corpi o servizi in caso di emergenza e in occasioni di eventi calamitosi;
- per soli fini di collegamento e rappresentanza.

TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 39 Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni vigenti per il personale dipendente, svolgendo i propri compiti secondo le finalità dei servizi indicate nell'art. 24.

Art. 40 Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 22.

I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel regolamento o "tabella vestiario", ovvero secondo le disposizioni impartite dal Comandante.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 41 Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi in servizio puntualmente all'ora fissata, per poi presentarsi al responsabile del servizio con l'uniforme e l'equipaggiamento prescritto.

Nei servizi a carattere continuativo in cui sia stabilito il cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il comando, dal quale deve ricevere autorizzazione per abbandonare il posto.

Art. 42 Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.

Art. 43

Comportamento in pubblico

Durante i servizi in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, mantenendo il rispetto dovuto. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Corpo deve fornire, quando richiesto, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione e non intrattenersi in futili occupazioni.

Art. 44

Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo e quello verso i cittadini, le istituzioni e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Per il personale in uniforme, il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del copricapo, eccetto che nei luoghi ove non ne è previsto l'uso.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 45

Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di polizia locale è regolata dalla normativa prevista per il restante personale del Comune, nonché da norme contrattuali.

Art. 46

Accertamenti sanitari

In casi di temporanea e parziale inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione del medico competente aziendale.

In casi di infermità fisica irreversibile e permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, e che rendano comunque incondizionatamente inidonei al servizio nel Corpo, si applica la mobilità prevista per il restante personale del Comune, qualora non risulti possibile una ricollocazione all'interno del Corpo.

Art. 47

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Comandante segnala al Sindaco gli appartenenti al Corpo che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali in relazione a risultati di eccezionale rilevanza.

Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:

- compiacimento ed elogio scritto dal Comandante;
- encomio del Sindaco;
- encomio solenne della Giunta comunale.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Rinvio alla disciplina prevista per il personale del Comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa vigente per la dirigenza e per il personale del Comune.

**REGOLAMENTO SPECIALE PER
L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELL'ARMA DI ORDINANZA**

Art. 1

Disposizioni generali

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati di arma di ordinanza in relazione alle esigenze di difesa personale e al tipo di servizio prestato.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica cal. 9x21.

Il modello è scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18.4.1975, n. 110.

Per i servizi di rappresentanza e guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola, limitatamente al numero degli addetti destinati a tali servizi.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di polizia locale è pari al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, di un numero pari al cinque per cento degli stessi come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 4

Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- servizi esterni istituzionali del Corpo di polizia locale comunque effettuati (automontati, motomontati, appiedati, ecc.);
- servizio di vigilanza e protezione del patrimonio immobiliare del Comune;
- servizio di vigilanza degli uffici e delle sedi del Corpo;
- servizio notturno;
- servizio di pronto intervento;
- servizio di scorta.

Ai sensi dell'art. 6 del D. M. 4.3.1987, n. 145 per i servizi di cui al comma precedente, l'arma è assegnata in via continuativa.

Le armi ed il munizionamento assegnato sono annotati in un apposito registro tenuto presso il comando.

Nella tessera di servizio degli appartenenti al Corpo di polizia locale è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 5 **Modalità di porto dell'arma**

Gli addetti di cui all'art. 1 esplicano i servizi assegnati indossando l'uniforme e portano l'arma esternamente, in modo visibile.

Il Comandante e gli ufficiali del Corpo possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme, nell'espletamento dei compiti di rappresentanza o non operativi.

Nei casi in cui è autorizzato il servizio senza uniforme, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, n. 65 e nei casi in cui è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile.

Il Comandante determina le modalità del porto delle armi per l'impiego operativo, in relazione alle caratteristiche tecniche delle stesse ed alle esigenze del servizio.

Art. 6 **Collegamenti e servizi extra territoriali**

Agli appartenenti al Corpo di polizia locale assegnatari in via continuativa delle armi, è consentito il porto delle medesime per raggiungere dal proprio domicilio il luogo del servizio e viceversa.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune e per soccorso od in supporto ad altri Corpi, il Comandante determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

Il Sindaco comunica al Prefetto competente per territorio i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Comune.

Art. 7 **Custodia delle armi**

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma anche presso il proprio domicilio e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti, cassetti e luoghi facilmente raggiungibili.

Nei locali del comando e presso i presidi e nuclei territoriali del Corpo di polizia locale sono installate cassette di sicurezza blindate, munite di chiave a doppia mappa, da mettere a disposizione degli assegnatari di arma per il deposito temporaneo.

Le armi non assegnate e quelle di riserva, nonché il relativo munizionamento in dotazione al Corpo di polizia locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con serrature di sicurezza o a combinazione.

Qualora il numero complessivo delle armi da custodire sia superiore a 15 ed il numero delle munizioni sia superiore a 2.000 cartucce, viene istituita l'armeria come disposto dal D. M. 4.3.1987, n. 145.

Art. 8 **Addestramento al tiro**

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4.3.1987, n. 145, nella legge 28.5.1981, n. 286 e nell'articolo 20 del regolamento del Corpo.

Art. 9 **Norma transitoria e di rinvio**

Sino alla completa sostituzione delle armi assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e per un periodo massimo di 3 anni, è consentita anche la dotazione di pistole semiautomatiche cal. 7,65.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni del D.M. 4.3.1987, n. 145.

INDICE

TITOLO I – ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 – Corpo di polizia locale	pag.	1
Art. 2 – Funzioni degli appartenenti al Corpo	pag.	1

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 3 – Organico del Corpo	pag.	2
Art. 4 – Articolazione del Corpo	pag.	2
Art. 5 – Articolazione sul territorio	pag.	2
Art. 6 – Rapporto gerarchico	pag.	2
Art. 7 – Attribuzioni del Comandante	pag.	3
Art. 8 – Attribuzione del vice Comandante	pag.	3
Art. 9 – Attribuzioni degli ufficiali	pag.	4
Art. 10 – Attribuzioni dei sottufficiali	pag.	4
Art. 11 – Compiti degli agenti	pag.	4
Art. 12 – Qualifica degli appartenenti al Corpo	pag.	5

TITOLO III – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13 – Modalità di accesso al Corpo	pag.	6
Art. 14 – Formazione di base per agenti	pag.	6
Art. 15 – Qualificazione professionale per ufficiale direttivo	pag.	6
Art. 16 – Altri corsi di istruzione professionale	pag.	6
Art. 17 – Aggiornamento professionale	pag.	7

TITOLO IV – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

Art. 18 – Uniforme di servizio	pag.	8
Art. 19 – Gradi e distintivi	pag.	8
Art. 20 – Armamento	pag.	8-9
Art. 21 – Strumenti e mezzi in dotazione	pag.	9
Art. 22 – Servizio in uniforme ed eccezioni	pag.	9
Art. 23 – Tessera di servizio	pag.	9-10

TITOLO V – SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 24 – Finalità generali dei servizi	pag.	11
Art. 25 – Servizi stradali appiedati	pag.	11
Art. 26 – Servizio a bordo di veicoli	pag.	11
Art. 27 – Collegamento dei servizi	pag.	12
Art. 28 – Servizi di pronto intervento	pag.	12
Art. 29 – Obbligo di intervento e di rapporto	pag.	12
Art. 30 – Ordine di servizio	pag.	13
Art. 31 – Servizi di appartenenti al Corpo presso altre direzioni del Comune	pag.	13
Art. 32 – Efficacia dei servizi del Corpo	pag.	13

TITOLO VI – NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 33 – Assegnazione e impiego del personale	pag.	14
Art. 34 – Guida dei veicoli ed uso di strumenti	pag.	14
Art. 35 – Prolungamento del servizio	pag.	14
Art. 36 – Mobilitazione del personale	pag.	14
Art. 37 – Reperibilità degli appartenenti al Corpo	pag.	14
Art. 38 – Missioni esterne al territorio comunale	pag.	15

TITOLO VII – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 39 – Norme generali: doveri	pag.	16
Art. 40 – Cura dell'uniforme e della persona	pag.	16

Art. 41 – Orario e posto di servizio	pag.	16
Art. 42 – Rapporti interni al Corpo	pag.	16
Art. 43 – Comportamento in pubblico	pag.	17
Art. 44 – Saluto	pag.	17

TITOLO VIII – DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 45 – Norme disciplinari	pag.	18
Art. 46 – Accertamenti sanitari	pag.	18
Art. 47 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo	pag.	18

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 – Rinvio alla disciplina prevista per il personale del Comune	pag.	19
---	------	----

ALLEGATO – REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELL'ARMA DI ORDINANZA

Art. 1 – Disposizioni generali	pag.	21
Art. 2 – Tipo delle armi	pag.	21
Art. 3 – Numero delle armi in dotazione	pag.	21
Art. 4 – Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi	pag.	21-22
Art. 5 – Modalità di porto dell'arma	pag.	22
Art. 6 – Collegamenti e servizi extra territoriali	pag.	22
Art. 7 – Custodia delle armi	pag.	22-23
Art. 8 – Addestramento al tiro	pag.	23
Art. 9 – Norma transitoria e di rinvio	pag.	23